

REGOLAMENTO DI ATENEО CONCERNENTE IL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizione di tirocinio
- Art. 3 – Caratteristiche del tirocinio
- Art. 4 – Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
- Art. 5 – Ente/azienda sede di tirocinio
- Art. 6 – Tutor psicologo/psicologa
- Art. 7 – Diritti e doveri del/della tirocinante
- Art. 8 – Commissioni
- Art. 9 – Modalità di accreditamento degli enti/aziende sedi di tirocinio
- Art. 10 – Attivazione del tirocinio e svolgimento
- Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e per dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B dell'Albo degli Psicologi).
2. Il termine tirocinio, senza altre specificazioni, è qui riferito alle attività finalizzate all'ammissione all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo degli Psicologi. Tali attività professionali sono individuate dal D.P.R. n. 328/2001 e dalla Legge n. 170/2003.

Art. 2 - Definizione di tirocinio

1. Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del/della tirocinante alla comunità professionale. Tale sistema di opportunità si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professioniste/i esperte/i appartenenti alla stessa comunità professionale del/della tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti/e competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di

efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale

2. Per tali ragioni, il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato e programmato, stilato in base ad un contratto formativo tra tirocinante e tutor che specifichi le reciproche responsabilità e i rispettivi compiti nell'attuazione del progetto stesso, costruito sulla base delle indicazioni della normativa vigente, del presente Regolamento e delle "Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013. Il progetto formativo deve essere consegnato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al tirocinio.

Art. 3 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio professionalizzante necessario per sostenere gli esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo deve avere una durata di 6 mesi, per un totale di 500 ore, presso un'unica sede riconosciuta.
2. Per le studentesse e gli studenti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'articolo 7 del D. M. n. 142/1998, il limite massimo per il tirocinio è di 12 mesi.
3. Al tirocinio per la sezione B dell'Albo degli Psicologi sono ammessi le laureate e i laureati della classe L-24 (ex D.M. n. 270/2004) e della classe 34 (ex D.M. n. 509/1999).
4. Le attività di tirocinio per l'accesso all'esame di Stato, valevole per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, devono essere svolte con una distribuzione congrua delle 500 ore nell'arco dei 6 mesi previsti, secondo le disposizioni vigenti per l'accesso all'esame di Stato, di norma nella misura di 20 ore settimanali, per un massimo di 25 ore di tirocinio settimanali e 8 ore giornaliere.
5. Il tirocinio deve avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 7 e 8.
6. Una interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto, è considerata, salvo i casi indicati nei punti successivi, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del/della tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non possono concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
7. In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione tirocini di Psicologia di cui all'articolo 8 del presente Regolamento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
8. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente/azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del/della tirocinante, l'ente/azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione tirocini di Psicologia di cui all'articolo 8 del presente Regolamento che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
9. Il semestre di tirocinio svolto per l'accesso alla sezione B dell'Albo non può essere riconosciuto valido come attività che rientri nel Tirocinio Pratico Valutativo per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa abilitante valevole per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo.

Art. 4 – Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di un/una tutor che abbia i requisiti di cui al successivo articolo 6. Laddove esistano strutture di psicologia, tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del/della tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi possono essere condotti da uno/a psicologo/a diverso/a dal/dalla tutor, ma avente i requisiti di cui all'articolo 6, individuato dall'ente/azienda ospitante, in accordo con il/la tutor responsabile. Queste attività possono essere integrate da momenti formativi, rivolti ai/alle tirocinanti dell'ente/azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri possono essere condotti da uno/a psicologo/a avente i requisiti del/della tutor, interno o esterno alla struttura.
3. Nella stesura del progetto di tirocinio, che deve essere valutato dalla Commissione tirocini di Psicologia di cui al successivo articolo 8, il/la tirocinante, il/la tutor e il/la responsabile dell'ente/azienda ospitante o suo/a delegato/a devono prevedere attività finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalle Legge n. 170/2003, ossia:
 - a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
 - 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, facilitare i processi di comunicazione, migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
 - 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
 - 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attività;
 - 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
 - 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
 - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo/a psicologo/a;
 - 7) collaborazione con lo/a psicologo/a nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
 - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
 - b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
 - 1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste a delle risorse dell'ambiente;
 - 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
 - 3) collaborazione con lo/la psicologo/a nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
 - 4) collaborazione con lo/a psicologo/a negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

- 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti a condizioni;
 - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo/a psicologo/a;
 - 7) collaborazione con lo/a psicologo/a nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
 - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
4. Sul libretto di tirocinio devono essere riportate le date di inizio e di fine indicate sul progetto formativo; in caso contrario, non sarà validato il tirocinio per l'accesso all'esame di Stato (Albo B)

Art. 5 – Ente/aziende sede di tirocinio

1. Il tirocinio deve essere svolto in enti/aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo/a. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende pubblici e privati ritenuti idonei dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 9, oppure presso Dipartimenti e Istituti di Università italiane convenzionati con l'Ateneo.
2. Gli enti/aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i/le tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero ente/azienda o da un suo specifico settore;
 - b) possibilità per il/la tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla Legge n. 170/2003;
 - c) presenza di almeno un/una tutor psicologo/a che soddisfi i requisiti di cui al successivo articolo 6. Laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno/una psicologo/a tutor, uno/a psicologo/a facente parte della struttura deve essere individuato/a quale "Coordinatore/Coordinatrice dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo articolo 8.
3. Nel caso di strutture complesse organizzate in sotto-articolazioni, l'ente/azienda deve garantire che il/la tirocinante effettui l'esperienza solo all'interno di sotto-articolazioni organizzative in cui sia prevista la presenza stabile del/della tutor con orario idoneo.
4. L'ente/azienda deve impegnarsi ad accertare che ciascun/ciascuna tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Gli enti/aziende non possono in alcun modo utilizzare i/le tirocinanti per attività che si configurino come sostitutive di personale dipendente o collaboratori (anche temporanei) e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa aggiuntiva.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le/i tirocinanti sono equiparate/i alle/ai lavoratrici dipendenti del Soggetto ospitante. L'Università comunque assicura che, nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio, la/il tirocinante sia coperto da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

6. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il/la tirocinante.
7. L'orario di svolgimento delle attività di tirocinio deve essere depositato e regolarmente aggiornato presso il soggetto ospitante.
8. Il/la responsabile dell'ente/azienda, o suo/sua delegato/delegata, e il/la tutor devono controfirmare il libretto di tirocinio rilasciato dall'Università, prima della definitiva approvazione della Commissione tirocini di Psicologia.
9. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una richiesta di autorizzazione, come definito al successivo articolo 7.
10. Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 9.
11. Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università e le sedi idonee, secondo quanto stabilito dal presente articolo. Le convenzioni sono redatte secondo uno schema generale, definito d'intesa tra l'Università e l'Ordine degli Psicologi.
12. Prima della scadenza, le convenzioni tra l'Università e gli enti/aziende possono essere rinnovate, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
13. E' impegno dell'ente/azienda sede di tirocinio informare il competente Ufficio della Direzione generale di Ateneo che inoltrerà la comunicazione alla Commissione competente, secondo quanto disposto al successivo articolo 9, circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione.
14. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel presente Regolamento non siano state rispettate, la Commissione competente, di cui al successivo articolo 9, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6 - Tutor psicologo/psicologa

1. Il/la tutor di tirocinio è uno/a Psicologo/a iscritto/a all'Albo A da almeno tre anni, che non abbia riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, che non abbia carichi pendenti o sia destinatario/destinataria di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni. I/le professionisti/professioniste individuati/individuate come tutor devono intrattenere con l'ente/azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività, con la qualifica specifica di psicologo/psicologa, che prevedano un impegno orario idoneo, pari ad almeno 15 ore settimanali.
2. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5 e 20 del Codice Deontologico e a quanto stabilito nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle

Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.

3. Al/alla tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - a) introduzione del/della tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b) costruzione, insieme alla/al tirocinante, di una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi;
 - c) verifica dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - d) erogazione, se necessario, di una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
 - e) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/dalla tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
 - f) certificazione, con la compilazione del libretto di tirocinio, della formale attestazione della frequenza e, al termine del tirocinio, dichiarazione di avvenuto tirocinio presente nel libretto di tirocinio.
4. Qualora il/la tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente/azienda dovrà sostituirlo con un/una collega che abbia i requisiti previsti dal presente articolo, previa autorizzazione della Commissione tirocini di Psicologia, come stabilito dal successivo articolo 7, comma 9.
5. Ciascun/ciascuna tutor potrà seguire contemporaneamente non più di cinque tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 7 – Diritti e doveri del/della tirocinante

1. Il/la tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento.
2. Il/la tirocinante deve mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.
3. Il/la tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto stesso, seguendo le indicazioni del/della tutor, in accordo con i/le responsabili dell'ente/azienda ospitante.

4. Il/la tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente/azienda ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui è inserito/a, nonché ai regolamenti generali del soggetto ospitante.
5. Il/la tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6. Il/la tirocinante è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente/azienda ospitante, che provvede previamente a garantirne la conoscenza. Il/la tirocinante è altresì tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
7. Qualora il/la tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate dal presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui al precedente art. 2, egli/ella ha la possibilità di segnalare la situazione alla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo articolo 8, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del/della tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
8. Il/la tirocinante può presentare motivata istanza di autorizzazione al Rettore dell'Ateneo per la sostituzione dell'ente/azienda ospitante.
9. Il/la tirocinante e/o l'ente/azienda ospitante possono presentare motivata istanza di autorizzazione alla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo articolo 8, per le modifiche del progetto di tirocinio e/o per la sostituzione del/della tutor e/o della sede di svolgimento delle attività (nel caso in cui il medesimo ente/azienda abbia più sedi di tirocinio).
10. Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell'orario devono comunque essere tempestivamente comunicate all'Università, anche a mezzo posta elettronica.

Art. 8 - Commissioni

1. Presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è istituita una Commissione interna, denominata Commissione tirocini di Psicologia Albo B, con lo scopo di valutare, nei casi previsti al successivo articolo 9, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'articolo 5, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato prima della stipula della convenzione, valutare le attività e i progetti di tirocinio, valutare, nei casi previsti, le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.
2. La Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente comma 1, è composta da tre docenti in ruolo presso l'Ateneo, nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali. La Commissione nomina al suo interno un Coordinatore, che funge da portavoce.
3. È altresì istituita, con sede presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta, la Commissione Paritetica Ordine/Università, detta Commissione paritetica Albo B, composta da due docenti, individuati dal Dipartimento nell'ambito dei membri della Commissione tirocini di Psicologia Albo B, e da due professionisti in rappresentanza dell'Ordine, ossia, nel dettaglio,

dal/dalla Presidente o suo/sua delegato/delegata e da altro membro, nominato dallo stesso Ordine. La Commissione paritetica nomina al suo interno un Presidente che convoca le sedute.

4. La Commissione paritetica, di cui al precedente comma 3, ha il compito di verificare l' idoneità delle strutture ad ospitare i tirocini, valutando, nei casi previsti al successivo articolo 9, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'articolo 5, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato prima della stipula della convenzione, di aggiornare, almeno una volta all'anno, l'elenco degli enti/aziende riconosciuti idonei e convenzionati, di svolgere funzioni consultive, di esprimere pareri, ove richiesto, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all'accesso all'esame di stato per l'esercizio delle professioni di Dottore in tecniche psicologiche (sezione B dell'Albo), di monitorare e valutare l'andamento complessivo delle attività di tirocinio, al fine di verificarne l'efficacia, e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.

Art. 9 – Modalità di accreditamento degli enti/aziende, sede di tirocinio

1. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 5, presentate dagli enti/aziende pubblici nonché dalle Strutture universitarie, sono valutate dalla Commissione tirocini di Psicologia Albo B e, solo in caso di criticità, sono sottoposte, su iniziativa dell'Università, alla Commissione paritetica. La Commissione tirocini di Psicologia Albo B provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto convenzionamento alla Commissione paritetica Albo B che può comunque sindacare la valutazione effettuata dalla Commissione tirocini di Psicologia Albo B.
2. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 5, presentate dagli enti/aziende privati, sono valutate, anche tramite modalità di confronto per via telematica, dalla Commissione paritetica che deve esprimere parere unanime. In caso di pareri discordanti, il Presidente della Commissione paritetica provvede a convocare la Commissione in presenza che delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Gli enti/aziende che intendono ottenere l'accreditamento a sede di tirocinio devono inviare all'attenzione del competente Ufficio della Direzione generale dell'Ateneo, anche via posta elettronica, una richiesta contenente:
 - a) breve presentazione e descrizione dell'ente/azienda (in termini di attività svolte, soggetti che vi operano, strutture, sedi ...);
 - b) contatti (recapito telefonico ed e-mail, ed in particolare indirizzo pec per gli enti pubblici);
 - c) indicazione del responsabile dell'ente/azienda, o suo/sua delegato/delegata;
 - d) breve descrizione delle specifiche attività di cui potrebbe occuparsi il/la tirocinante;
 - e) elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di tutor (con i riferimenti di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, dell'impegno orario e del ruolo ricoperto all'interno dell'ente/azienda);
 - f) laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno/a psicologo/a tutor, indicazione di uno/a Psicologo/a quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente articolo 8.

L'Ufficio provvede ad inoltrare la richiesta alla Commissione competente per la valutazione, come specificato ai precedenti commi 1 e 2.

4. Gli enti/aziende valutati idonei devono stipulare apposita convenzione con l'Università. Una volta firmata dal/dalla responsabile dell'ente/azienda, o suo/a delegato/a, la convenzione deve essere trasmessa all'Università, per la firma del/della Rettore/Rettrice. Soltanto dopo che l'ente/azienda sarà convenzionato, si potrà procedere ad attivare il tirocinio.

Art. 10 – Attivazione del tirocinio e svolgimento

1. In base alla normativa vigente, il tirocinio deve essere svolto unicamente previo conseguimento del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo.
2. È possibile iniziare il tirocinio in qualsiasi momento dell'anno, purché la documentazione sia presentata dagli/dalle interessati/interessate, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati, secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito web di Ateneo.
3. Per individuare la sede di svolgimento del tirocinio, il/la laureato/laureata può:
 - consultare l'elenco delle strutture convenzionate, pubblicato sul sito di Ateneo;
 - contattare autonomamente un ente/un'azienda non ancora convenzionato/a e proporre l'accREDITAMENTO a sede di tirocinio, come previsto dagli articoli 5 e 9.
4. Dopo aver individuato l'ente/azienda ospitante e aver verificato che il soggetto sia regolarmente convenzionato, il/la laureato/laureata:
 - a) deve prendere contatti con il/la responsabile dell'ente/azienda ospitante, o suo/sua delegato/delegata, e con il/la tutor, per accordarsi rispetto al piano delle attività di tirocinio, al periodo di svolgimento e ai tempi di accesso alle strutture;
 - b) deve compilare e sottoporre all'approvazione della Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente articolo 8, il modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream" contenente:
 - il nominativo del/della tirocinante;
 - il nominativo e i riferimenti dell'iscrizione all'Albo del/della tutor psicologo/psicologa;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.In allegato al modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream", è necessario presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/dalla tutor individuato/individuata di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor.
 - c) una volta ricevuta l'approvazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente articolo 8, il/la laureato/laureata deve presentare presso il competente Ufficio della Direzione generale la domanda di tirocinio professionalizzante post lauream, corredata dalla seguente documentazione:
 - modulo "Domanda di ammissione al tirocinio professionalizzante post lauream";
 - modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream", approvato dalla Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente articolo 8, sottoscritto da tutti i

soggetti interessati. Al modulo “Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream” devono, in ogni caso, essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal/dalla tutor individuato/individuata, di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor e la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della tutor ;

- ricevuta del versamento di importo stabilito dal Consiglio dell’Università e dell’imposta di bollo, secondo le modalità specificate sul sito web di Ateneo.
5. Il/la tirocinante ha l’obbligo, prima della data di avvio del tirocinio, di ritirare presso il competente Ufficio della Direzione generale il libretto di tirocinio, sul quale è riportato il programma delle attività e sono annotate le presenze giornaliere, firmate quotidianamente dal/dalla tutor e dal/dalla tirocinante. Al termine del tirocinio, il libretto, debitamente compilato, deve essere controfirmato dal/dalla tutor, al fine della certificazione complessiva delle presenze, e timbrato e firmato dal/dalla responsabile dell’ente/azienda, o suo/sua delegato/delegata, prima della definitiva approvazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente articolo 8. Nei casi di interruzione, ai sensi dell’articolo 3, il libretto di tirocinio deve essere riconsegnato al competente Ufficio della Direzione generale di Ateneo, unitamente alla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione e ad una richiesta scritta che indichi i tempi dell’interruzione stessa (data di interruzione e data di ripresa del tirocinio).
 6. L’Università si impegna ad inoltrare, prima dell’avvio delle attività di tirocinio, le comunicazioni necessarie in base alla normativa vigente.
 7. L’Università assicura, per l’intero periodo del tirocinio, il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Gli estremi della copertura assicurativa sono reperibili sul modulo “Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream”. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento all’Università, che ne informerà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, gli istituti assicurativi.
 8. Concluso il tirocinio, l’interessato deve consegnare al competente Ufficio della Direzione generale:
 - a) il libretto di tirocinio, come specificato al precedente comma 6;
 - b) il questionario di autovalutazione;
 - c) il questionario di valutazione del/della tutor.I modelli dei questionari sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
L’Ufficio provvede a inoltrare alla Commissione tirocini di Psicologia i questionari di valutazione delle esperienze di tirocinio.
L’Ateneo provvede a rilasciare, nel rispetto della vigente disciplina sull’imposta di bollo e su istanza del/della tirocinante, il certificato di avvenuto svolgimento del tirocinio.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all’Albo di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.